

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (66)106

Vol. 1966/0030

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMUNITA ECONOMICA EUROPEA

COMMISSIONE

COM(66)106 def.

Bruxelles, 1° giugno 1966

MEMORANDUM DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

su delle linee direttrici per la gestione dei
contingenti tariffari comunitari

COM(66)106 def.

Relazione

1. Il contingente tariffario comunitario ha lo scopo di ammettere l'applicazione di un dazio doganale inferiore (dazio contingentario) a quello normalmente applicabile ai sensi della tariffa doganale comune, sulle importazioni di una quantità limitata (volume contingentario) di una determinata merce, effettuate durante un determinato periodo (periodo contingentario). Si tratta quindi di una sospensione (totale o parziale) dei dazi della tariffa doganale comune, limitata quantitativamente, che si traduce praticamente nella creazione di una linea (o sottovoce) tariffaria particolare.

L'articolo 28 e gli articoli 111, 113 e 114, che costituiscono la base giuridica per l'istituzione autonoma e contrattuale di contingenti tariffari comunitari, non ammettono deroghe al carattere comune della tariffa doganale esterna. Di conseguenza, basandosi su detti articoli non si può adottare alcuna decisione che porti all'applicazione simultanea di dazi doganali diversi per la stessa merce o di dazi risultanti da un allineamento ai sensi dell'articolo 23 su aliquote diverse. Pertanto, un contingente tariffario comunitario istituito ai sensi di detti articoli, è compatibile con il Trattato solo se il dazio doganale ridotto viene applicato in tutti gli Stati membri, esclusivamente per le merci di cui trattasi e fino a completo esaurimento del contingente. Al contrario, eventuali soluzioni di continuità nell'applicazione del dazio ridotto in uno o più Stati membri, con la conseguenza di un'applicazione contemporanea dell'aliquota ordinaria in alcuni Stati membri e dell'aliquota ridotta in altri, sono contrarie al carattere comune della tariffa doganale esterna. Il rispetto di questo principio garantisce che le possibilità d'accesso alle merci importate da paesi terzi, siano uguali per tutti i residenti dei vari Stati membri e garantisce, ai sensi dell'articolo 3, lettera f), che le condizioni concorrenziali all'interno del Mercato comune non vengano falsate, specie tra le industrie di trasformazione. Inoltre, se la Comunità limitasse temporaneamente e prima del completo esaurimento dei contingenti tariffari comunitari le possibilità d'importazione ad aliquota ridotta in alcuni Stati membri, essa potrebbe mancare agli im-

impegni contratti con i paesi terzi. D'altra parte, in base al Trattato le merci importate in regime di contingente tariffario comunitario non potrebbero essere escluse dalla libera circolazione tra gli Stati membri quale dev'essere realizzata allo stadio attuale del Mercato comune.

2. Dai principi enunciati al punto 1, risulta che, allo stadio attualmente raggiunto nella realizzazione del Mercato comune, il Trattato ammette solo in due casi che gli Stati membri applichino un trattamento diverso per le merci soggette a contingente tariffario comunitario o ad una restrizione alla loro libera circolazione all'interno della Comunità;

- la linea particolare della tariffa doganale comune che costituisce un contingente tariffario comunitario, comporta per gli Stati membri solo l'obbligo imposto dall'articolo 23 del Trattato e cioè di ravvicinarsi, ma non d'allinearsi ad essa: perciò attualmente, i dazi contingentari potrebbero, per uno stesso contingente tariffario comunitario, esser diversi da uno Stato membro ad un altro;
- per quanto riguarda l'abolizione dei dazi tra gli Stati membri, l'articolo 14 del Trattato non impone affatto che gli Stati membri esentino una merce proveniente da un altro Stato membro ed importata in quest'ultimo nel quadro di un contingente tariffario comunitario. La situazione non è quindi economicamente soddisfacente dal punto di vista comunitario.

Naturalmente, un'azione volontaria di tutti gli Stati membri, a norma degli articoli 24 e 15 del Trattato eliminerebbe i due inconvenienti citati, senza però risolvere gli altri problemi derivanti dal carattere comune della tariffa doganale esterna, compresi i contingenti tariffari che possono farne parte e in particolare i problemi risultanti dall'impossibilità di ammettere, ai sensi degli articoli 28 o 111 e successivi, l'applicazione dei dazi doganali diversi o risultanti da un ravvicinamento verso dazi doganali diversi in uno o più Stati membri rispetto agli altri Stati membri. Si tratta di problemi che rientrano nell'ambito della gestione dei contingenti tariffari comunitari e che

bisogna affrontare senza indugio, in quanto contingenti di tal genere esistono già ora, e altri dovranno essere aperti tra poco ed è facile prevedere che altri ancora saranno creati in un futuro non lontano.

3. La generalizzazione del sistema seguito finora nella gestione dei contingenti tariffari comunitari e consistente nell'attribuzione definitiva a ciascuno Stato membro d'una parte del volume contingentario aperto, è contraria non solo allo spirito comunitario, ma anche alla lettera del Trattato. Cio' risulta tra l'altro dal fatto che, mediante una ripartizione definitiva, la concessione dei contingenti tariffari nazionali così derivata renderebbe vane le disposizioni di cui all'articolo 25 e di alcuni protocolli allegati all'Accordo per l'elenco G che subordinano l'apertura di contingenti tariffari (nazionali) a condizioni ristrette e li limitano ad un numero ridotto di prodotti. Inoltre, detta ripartizione definitiva può portare praticamente a contingenti tariffari a favore solo di uno o pochi Stati membri, qualora i meno interessati ai contingenti tariffari aperti se ne facciano assegnare solo una piccola quota. Tale forma di ripartizione non rappresenta quindi una soluzione soddisfacente.

4. L'obiettivo perseguito nell'elaborare le linee direttrici allegate è stato quello di trovare delle modalità di gestione d'applicabilità immediata che rispettino quanto più possibile il carattere comunitario dei contingenti tariffari. Nel caso di contingenti comunitari contrattuali, quest'obiettivo diventa ancora più importante a causa dell'obbligo di assicurare ai paesi terzi interessati le massime possibilità di utilizzazione di detti contingenti tariffari.

Una buona soluzione consisterebbe in una regolamentazione comunitaria specifica che prevedesse l'intervento di un organo centrale in contatto diretto sia con gli importatori che con i servizi doganali competenti; ma l'attuazione di tale soluzione non è concepibile entro breve termine.

Un metodo possibile, che migliora sensibilmente quello proposto poc'anzi, potrebbe essere basato su un'armonizzazione delle legislazioni e delle regolamentazioni nazionali in materia di contingenti tariffari. In tale ipotesi le amministrazioni centrali nazionali verrebbero a costituire praticamente altrettanti organi decentralizzati per la gestione dei contingenti tariffari comunitari.

I sistemi di gestione generalmente applicati dagli Stati membri possono esser riassunti in tre:

- la "pre-ripartizione", detta anche concessione di autorizzazioni preventive d'imputazione sul contingente tariffario, tra gli importatori tradizionali o coloro che ne presentano domanda;
- l'imputazione sul contingente tariffario man mano che viene presentata la merce e cioè l'attribuzione del beneficio del contingente tariffario nell'ordine cronologico con cui gli importatori presentano la merce per lo sdoganamento;
- un sistema misto, composto da elementi tratti dai due sistemi precedenti.

Si potrebbe pensare che l'adozione nella regolamentazione di tutti gli Stati membri e l'armonizzazione dei tre metodi di gestione così schematizzati sia una soluzione facilmente attuabile. Tale conclusione trascurerebbe però due aspetti essenziali della questione:

- anzitutto, uno stesso metodo di gestione è accompagnato da modalità diverse da uno Stato membro all'altro, e l'armonizzazione di dette modalità presenta già da sola numerose difficoltà
- ma soprattutto, la legislazione attualmente in vigore in Germania non consente di ricorrere al sistema della pre-ripartizione; tale sistema potrebbe essere attuato solo mediante una legge speciale.

Anche se tale situazione dovrà venir riveduta, cio' non potrà avvenire prima d'una data abbastanza lontana.

Di conseguenza, un'armonizzazione delle legislazioni in questione è, in questo momento, estremamente difficile. L'obiettivo dell'applicabilità immediata impone quindi di attenersi ad un sistema di gestione provvisorio, valido al massimo fino alla fine del periodo transitorio e che possa essere sostituito o adattato, quando si saranno realizzati progressi sufficienti sulla via dell'armonizzazione delle disposizioni legislative ed amministrative degli Stati membri in materia; La Commissione si propone di collaborare in forma ristretta con gli Stati membri, allo scopo di promuovere una rapida armonizzazione delle legislazioni in tale settore.

5. I suggerimenti della Commissione si presentano sotto forma di "Linee direttrici" destinate a costituire una specie di quadro per la gestione provvisoria dei contingenti tariffari comunitari fino alla fine del periodo transitorio, al massimo: la loro approvazione da parte del Consiglio costituirebbe la manifestazione di un primo giudizio favorevole (una specie d'impegno interno) per l'adozione delle decisioni che, in materia di gestione dei contingenti tariffari comunitari, concretizzerebbero le linee direttrici contenute in detto quadro.

6. Le "Linee direttrici" si sforzano di conciliare al massimo le esigenze di un'applicabilità immediata con quelle imposte dal carattere comunitario dei contingenti tariffari in questione.

In mancanza d'un sistema di gestione centrale atto a garantire, senza rischi reali, che le importazioni a dazio contingentario effettuate negli Stati membri non superino il volume del contingente e proprio per garantire il non superamento in questione, il sistema auspicato ha dovuto esser basato solo su una determinata forma di ripartizione tra gli Stati membri del volume del contingente tariffario comunitario.

L'obbligo di ripartire in una determinata forma il volume del contingente tariffario tra gli Stati membri renderebbe ancora più

auspicabile un'armonizzazione preventiva delle disposizioni nazionali in materia di contingenti tariffari, onde assicurare il rispetto del carattere comune di detti contingenti. Ma, come indicato al punto 4, è impossibile per il momento armonizzare le disposizioni nazionali in materia di gestione dei contingenti tariffari. E' stato quindi necessario lasciare che nel primo stadio gli Stati membri siano liberi di gestire il contingente tariffario secondo i loro metodi nazionali, senza peraltro escludere che in uno stadio successivo il Consiglio fissi per tutta la Comunità un metodo uniforme di gestione, atto però a variare a seconda dei casi. Inizialmente, il carattere comune dei contingenti tariffari comunitari rischia di trovarsi parzialmente compromesso dal fatto che, per un medesimo contingente tariffario comunitario, uno Stato membro decide di ricorrere al sistema di gestione basata sulla ripartizione preventiva, mentre un altro Stato membro si attiene al sistema del "man mano che viene presentata la merce". Da un lato, si potrebbe ricorrere al rimedio, attualmente forse teorico, di attenersi, per il momento e di comune accordo, al sistema del "man mano che viene presentata la merce", sistema che sarebbe praticabile già ora in tutti gli Stati membri, e, dall'altro, il rispetto del principio dell'applicazione ininterrotta dell'aliquota contingentale in tutti gli Stati membri fino al completo esaurimento del volume del contingente tariffario comunitario (principio dell'assenza di soluzioni di continuità) potrebbe essere realizzato in maniera provvisoriamente sufficiente ricorrendo al sistema appresso descritto.

7. Il principio dell'assenza di soluzioni di continuità impone che venga data a tutti gli importatori della Comunità la possibilità di una totale utilizzazione del contingente fino a suo completo esaurimento. Tale condizione vale non solo nel caso di un contingente tariffario comunitario autonomo, ma è ancora più necessaria quando si tratta di un contingente tariffario comunitario contrattuale, in quanto vi si aggiunge l'impegno in tal senso sottoscritto dalla Comunità. Di conseguenza l'inevitabile ripartizione tra tutti gli

.../...

Stati membri del volume del contingente tariffario comunitario non può avvenire in una maniera qualsiasi. Infatti, la concessione ad ogni singolo Stato membro di una quota valida fino alla fine del periodo contingentario farebbe correre il rischio che un dato Stato membro non esaurisca la propria quota durante il periodo di validità, mentre un altro Stato membro avrebbe esaurita la propria, prima del termine di detto periodo e potrebbe assicurare (da solo o con altri Stati membri che si trovano nella medesima situazione) un migliore o totale smaltimento della quantità non utilizzata dal primo Stato membro. Ne consegue naturalmente che in tal caso sarebbe compromessa l'applicazione in tutti gli Stati membri di un dazio identico o, durante il periodo transitorio, del dazio risultante dal ravvicinamento verso il medesimo dazio, unico compatibile con la tariffa doganale comune.

A prima vista, si potrebbe pensare che per rimediare a questa situazione, si potrebbe ritirare allo Stato membro che non esaurisce la propria quota la parte eccedentaria di essa: ma la legislazione interna degli Stati membri e considerazioni di sicurezza economica per gli importatori si oppongono ad una soluzione di tal genere. Pertanto, non resta che frazionare (rispetto alla durata totale del contingente) la validità delle quote assegnate ai singoli Stati membri nel quadro della ripartizione del volume del contingente tariffario comunitario.

Per seguire molto da vicino l'evoluzione della situazione economica e più particolarmente delle importazioni negli Stati membri dai paesi terzi, sarebbe opportuno procedere ad un certo numero di frazionamenti e cioè assegnare a ciascuno Stato membro un certo numero di piccole quote di breve durata.

Tuttavia, l'apertura delle quote in questione richiede sul piano nazionale l'osservanza di procedure interne talvolta abbastanza macchinose che escludono quindi da sole la praticabilità di un sistema tipo "revolving" con prelievi ripetuti. Inoltre, i dati statistici necessari per la fissazione delle quote successive vengono conosciuti solo dopo un certo tempo.

.../...

Queste ragioni hanno indotto a prevedere al massimo solo due ripartizioni di quote agli Stati membri, di cui la prima dovrà comprendere un periodo piuttosto ampio per fornire una certa sicurezza economica agli importatori e per poter disporre dei dati statistici e all'occorrenza economici sufficienti. Quanto alla seconda, bisogna notare in particolare che il sistema raggruppa in un'unica ripartizione la seconda quota da assegnare a ciascuno Stato membro e gli eventuali residui non utilizzati dagli Stati membri al termine del primo periodo contingentario globalizzati su scala comunitaria.

Un numero così limitato di ripartizioni non dovrebbe provocare difficoltà agli effetti delle procedure interne che disciplinano l'apertura di contingenti tariffari. Quando la complessità della procedura prevista in un determinato Stato membro è tale da comportare un ritardo rispetto agli altri, sia al momento dell'apertura della prima quota che a quello della seconda, bisognerà procedere ad una modifica della procedura stessa allo scopo di evitare di compromettere il carattere comune della tariffa doganale esterna in particolare mediante l'applicazione di dazi doganali diversi o derivanti da un ravvicinamento verso dazi doganali diversi in uno o più Stati membri rispetto agli altri Stati membri. Tuttavia, bisogna notare che il sistema auspicato prevede anche apposite disposizioni per assicurare l'effetto simultaneo in tutti gli Stati membri della decisione d'apertura di un contingente tariffario comunitario.

8. Si è segnalato che il sistema mette insieme per un'unica ripartizione gli eventuali residui non utilizzati alla fine del primo periodo contingentario e l'assegnazione della seconda quota. Questa seconda quota è prelevata su una massa di manovra costituita fin dall'apertura del contingente tariffario comunitario; essa rappresenta la differenza tra il volume contingentario totale e la somma delle prime quote assegnate agli Stati membri. Questa massa di manovra viene quindi scomposta fin dall'inizio in quote supplementari destinate a ciascuno Stato membro. Gli Stati membri che esauriscono la loro quota iniziale pri-

.../...

ma che venga a finire il primo periodo contingentario devono esercitare il loro "diritto di tiraggio" sulla quota supplementare provvista, allo scopo di evitare qualsiasi soluzione di continuità. Se tutti gli Stati membri esercitano tale diritto, naturalmente la massa di manovra si esaurisce in tal modo. Nell'ipotesi inversa, la massa di manovra verrà ripartita tra tutti gli Stati membri (tenuto conto del loro eventuale ricorso al diritto di tiraggio) in modo da assegnare loro una seconda quota valida fino alla fine del periodo contingentario totale.

Siccome la seconda quota è assegnata insieme agli eventuali residui non utilizzati dagli Stati membri (ma non decaduti su scala comunitaria) alla fine del primo periodo contingentario, bisogna aspettare tale scadenza prima che si conosca l'entità dei residui. Pertanto l'assegnazione agli Stati membri della loro quota a valore sia sulla massa di manovra, sia sugli eventuali residui globalizzati, può venire effettuata solo all'inizio del secondo periodo contingentario. Tuttavia, il rischio di soluzioni di continuità derivanti, tale situazione è praticamente superato per i motivi seguenti:

- se uno Stato membro fa uso del suo diritto di tiraggio sulla massa di manovra, il volume del contingente supplementare così aperto è valido fino alla fine del periodo contingentario totale;
- d'altra parte, lo Stato membro che non ha esaurito la sua prima quota alla scadenza del primo periodo contingentario può rilevarne il saldo non utilizzato riportandolo sul secondo periodo contingentario (questo vantaggio è controbilanciato dalla non partecipazione dello Stato membro in questione alla distribuzione dei residui globalizzati). Per far ciò, lo Stato membro interessato deve basarsi su criteri obiettivi tali da far ritenere che il residuo così riportato sarà utilizzato integralmente quasi con certezza assoluta. Non bisogna infatti dimenticare che, in caso di contingenti tariffari comunitari contrattuali, i paesi terzi interessati devono avere la garanzia che detti contingenti verranno al massimo utilizzati.

.../...

9. Va segnalato in particolare che il sistema proposto si svolge con il massimo automatismo possibile: infatti, si basa sui precedenti e cioè sui dati statistici disponibili relativi ad uno stesso periodo e per tutti gli Stati membri, sia per la ripartizione delle quote iniziali e nel contempo per la fissazione nel diritto di prelievo sulla massa di manovra, e sia per l'assegnazione delle quote sulla massa di manovra (basandosi su un periodo considerato come sufficientemente rappresentativo) e nel contempo sui residui eventuali globalizzati. Una deroga al sistema basato sui precedenti è possibile solo se l'evoluzione della situazione economica del prodotto in questione in uno o più Stati membri lo giustifica. L'esercizio del diritto di prelievo sulla massa di manovra mediante semplice notifica degli Stati membri rappresenta un'altra forma di massimo automatismo voluto.

10. Si possono presentare peraltro alcuni casi in cui la suddivisione in due scaglioni del volume e del periodo contingentario non sarebbe giustificata. Si potrebbe rinunciarvi quando si prevede che l'utilizzazione della quota valida per tutto il periodo contingentario è certa, dovrebbe svolgersi abbastanza rapidamente ed a ritmo sincrono in ciascuno Stato membro. In tale ipotesi, la continuità dell'utilizzazione non sarebbe compromessa. Ciò è avvenuto per l'essenza di trementina e le colofonie, per le quali la Commissione ha presentato una proposta di distribuzione unica ed il Consiglio l'ha adottata in data 2 febbraio 1965.

11. Per quanto riguarda più particolarmente la massa di manovra e gli eventuali residui, si suggerisce al Consiglio di conferire un mandato di gestione alla Commissione. Certo, la massa di manovra rappresenta l'elemento eminentemente comunitario del sistema di gestione proposto. Tuttavia, almeno allo stato attuale, non bisognerebbe conferirgli un'ampiezza eccessiva: previsto per un periodo contingentario breve, il volume della massa di manovra deve essere proporzionale ad esso senza tener conto del diritto di prelievo di ciascuno Stato membro. Tuttavia, per salvaguardare il suo carattere comunitario,

.../...

l'assegnazione delle quote sulla massa di manovra - basata sui precedenti o, in via eccezionale, sulle previsioni d'ordine economico - implica un complesso di lavori che potrebbero arrivare fino ad una procedura di consultazione degli Stati membri, da eseguire in brevissimo tempo per evitare il rischio inammissibile (particolarmente se si tratta di contingenti tariffari contrattuali) di una notevole discontinuità nell'accesso al contingente comunitario e quindi di un disconoscimento del carattere comune delle disposizioni da rispettare. La gestione dei residui globalizzati provoca le stesse osservazioni, in quanto deriva dalla stessa ripartizione adottata per la massa di manovra. La rapidità e l'elasticità richiesta dal sistema di gestione auspicato allo scopo di salvaguardare l'aspetto eminentemente comunitario di una porzione limitata (massa di manovra e residuo eventuale) del contingente tariffario comunitario, ha indotto la Commissione a suggerire al Consiglio di affidargli un mandato a tal fine, mandato che essa eserciterebbe nel quadro delle disposizioni di cui al punto III, lettera d) ed e) delle Linee Diretrici allegate, insieme agli altri compiti attribuiti da esse alla Commissione, con intenti di semplificazione e di accelerazione.

12. Il regime di gestione auspicato riduce considerabilmente il rischio di soluzioni di continuità in uno o più Stati membri nell'applicazione dell'aliquota ridotta fissata per i contingenti tariffari comunitari prima dell'esaurimento di questi ultimi. Tuttavia, tale rischio non è eliminato completamente. Infatti, la Commissione si rende conto che tale regime non assicura integralmente il rispetto del principio secondo cui tutte le merci importate nell'ambito di un contingente tariffario comunitario devono essere soggette all'aliquota ridotta in tutti gli Stati membri senza interruzione fino ad esaurimento del contingente. Tuttavia, la Commissione crede di poter suggerire il regime in questione in quanto esso assicura nella massima misura possibile il rispetto di detto principio, dato in particolare lo stato attuale del ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative vigenti negli Stati membri in materia doganale. Ciò implica, tuttavia, l'impegno di migliorare il regime di gestione auspicato man mano che verranno meno gli attuali ostacoli all'istituzione di un regime più perfetto.

.../...

LINEE DIRETTRICI PER I CONTINGENTI TARIFFARI COMUNITARI

Introduzione

- a) Le linee direttrici esposte appresso sono destinate a servire da quadro per integrarvi:
- le decisioni del Consiglio che creano i contingenti tariffari comunitari;
 - la gestione di detti contingenti tariffari, finché la situazione legislativa ed amministrativa all'interno della CEE non permetterà una gestione pienamente comunitaria. La gestione a carattere provvisorio attualmente prevista sarà riveduta quando i progressi realizzati nell'armonizzazione delle disposizioni legislative e amministrative dagli Stati membri consentiranno d'attuare una procedura possibilmente del tutto comunitaria al più tardi, alla fine del periodo transitorio, come stabilito all'articolo 8 del Trattato che istituisce la CEE.
- Data la natura delle linee direttrici, resta un margine abbastanza ampio per un adattamento, caso per caso, alle esigenze dei vari prodotti per i quali verranno aperti dei contingenti tariffari comunitari, rispettando al massimo i principi dell'unione doganale in corso di formazione;
- b) Dette linee direttrici sono abbastanza ampie da essere applicabili a tutti i contingenti tariffari comunitari, indipendentemente dalle loro basi giuridiche e cioè sia che risultino da decisioni autonome del Consiglio, sia da accordi con i paesi terzi.

.../...

- c) Non è ancora prevista una istituzionalizzazione formale dei servizi particolari incaricati di partecipare alla preparazione delle decisioni del Consiglio in materia di contingenti tariffari comunitari e alla loro gestione a livello comunitario.

Per il periodo transitorio (cfr. lettera a), è sufficiente che le istanze che si occupano attualmente della preparazione e della vigilanza sull'esecuzione delle decisioni relative ai contingenti tariffari (gruppo di lavoro particolare per i contingenti tariffari nazionali, comitato per i contingenti tariffari contrattuali, comitati di gestione per alcuni prodotti agricoli) esercitino tali compiti anche per i contingenti tariffari comunitari.

I.

Dopo che il Consiglio, eventualmente su proposta della Commissione ha riconosciuto l'opportunità di aprire un contingente tariffario comunitario (ivi compreso il caso di un'apertura prevista contrattualmente) ne decide l'apertura determinandone il volume, l'aliquota e la durata. Il Consiglio decide se e in qual modo il contingente tariffario debba essere indicato nella tariffa doganale comune.

Quanto all'applicazione delle linee direttrici, tutte le delibere in materia di ripartizione tra gli Stati membri di un contingente tariffario comunitario devono venir adottate alle stesse condizioni di quelle richieste per decidere la sua apertura.

Fatti salvi i poteri attribuiti alla Commissione dalle disposizioni del Trattato e all'occorrenza da altre disposizioni di diritto comunitario, il Consiglio le conferisce, di volta in volta, le competenze speciali indicate appresso.

II.

Nella sua decisione, il Consiglio precisa:

- o che gli Stati membri restano liberi di gestire il contingente tariffario in questione secondo i loro metodi nazionali;
- oppure, quando lo stadio di armonizzazione delle norme di gestione raggiunto in tutti gli Stati membri lo consentirà, che essi adottano lo stesso sistema di gestione (autorizzazione preventiva d'importazione oppure attribuzioni man mano che viene presentata la merce).

Quando le merci importate nel quadro del contingente tariffario comunitario si trovano in libera pratica, il grado di utilizzazione viene valutato in base alle importazioni effettive imputate sul contingente.

.../...

III.

Fatta salva l'applicazione di quanto previsto al punto IV, il volume del contingente comunitario è diviso dal Consiglio in due scaglioni:

- a) un primo scaglione, comprendente una parte preponderante del volume totale del contingente tariffario, viene ripartito, per un dato periodo inferiore alla durata totale del contingente, (tenuto conto delle caratteristiche del prodotto in questione) seguendo la stessa procedura applicabile per la sua apertura (salvo che l'incarico della ripartizione sia conferito alla Commissione) in quote assegnate a ciascuno degli Stati membri. La ripartizione viene effettuata, in linea di principio, in tempo utile in modo che l'apertura delle quote da parte degli Stati membri possa coincidere con l'entrata in vigore della decisione del Consiglio.

Tale ripartizione sarà effettuata in linea di principio in proporzione alle importazioni effettivamente messe in libera pratica negli Stati membri, sulla base delle più recenti statistiche disponibili per un medesimo periodo di riferimento. Si potrà derogare a tale principio solo quando si prevede che il mercato del prodotto in questione si modificherà in uno o più Stati membri in modo tale da togliere il carattere di base solida ai dati statistici dei periodi di riferimento o quando i dati statistici di riferimento sono pari a zero. L'esclusione di uno Stato membro da detta ripartizione può essere prevista solo nel caso in cui esso applichi effettivamente per il prodotto in questione, un divieto d'importazione dai paesi terzi, compatibile con il Trattato e con gli obblighi internazionali assunti dalla Comunità.

- b) Il secondo scaglione (la rimanenza) non è stato ancora assegnato; esso costituisce la massa di manovra iniziale. Tuttavia, in previsione di prelievi eventuali (cfr. lettera c) da parte di uno o anche di tutti gli Stati membri, la massa di manovra sarà frazionata fin dall'inizio in quote supplementari destinate a ciascuno Stato membro, in base alla stessa chiave di ripartizione indicata alla lettera a) di cui sopra.

c) se un mese prima della scadenza del primo periodo contingentario (ridotto in rapporto al periodo totale (cfr. a) uno Stato membro ha utilizzato una parte notevole della sua quota (in base ad una percentuale fissata uniformemente per tutti gli Stati membri secondo le esigenze del prodotto di cui trattasi), esso lo notifica alla Commissione entro il termine di due settimane e procede contemporaneamente all'apertura della sua quota supplementare (prevista sopra) prelevandola dalla massa di manovra iniziale. Le quote supplementari sono valide fino alla fine del periodo contingentario totale. La Commissione informa gli altri Stati membri ogni qualvolta vien fatto uso di questa procedura. Ciascuno Stato membro potrà esercitare solo una volta tale diritto.

d) Salvo il caso che tutti gli Stati membri abbiano fatto ricorso alla procedura di cui alla lettera c), la massa di manovra iniziale viene ripartita una seconda volta tenendo conto delle quote supplementari aperte dagli Stati membri (ai sensi della lettera c). Questa seconda ripartizione avviene nel modo seguente:

Dieci giorni prima della scadenza del primo periodo contingentario, la Commissione comunica a ciascuno Stato membro la parte di saldo della massa di manovra che potrebbe spettargli, procedendo come segue:

- i dati relativi a tutte le importazioni effettivamente messe in libera pratica in tutti gli Stati membri durante un periodo considerato come sufficientemente rappresentativo e risalente alla data più recente per la quale si dispongono dati statistici per tutti gli Stati membri (cfr. n. V), consentono di stabilire una percentuale per ogni Stato membro;

- tale percentuale, applicata alla massa di manovra iniziale, indica la frazione di massa di manovra che dovrebbe spettare a ciascuno Stato membro;
- tale frazione deve tuttavia essere ridotta dell'eventuale quota supplementare già prelevata a valere sulla massa di manovra dallo Stato membro in questione.

Salvo opposizione di uno Stato membro al massimo tre giorni prima della scadenza del primo periodo contingentario, la Commissione assegna subito agli Stati membri, con l'obbligo di aprirla immediatamente, la frazione di massa di manovra spettante a ciascuno di essi a seguito della comunicazione di cui sopra. Tale quota va aumentata della parte del residuo comunitario spettante agli Stati membri ai sensi del punto III e). Se prima della scadenza del primo periodo contingentario uno o più Stati membri notifica alla Commissione, in forma motivata, che bisognerebbe derogare alla norma di distribuzione di cui sopra per tener conto dell'evoluzione delle importazioni effettive o delle previsioni d'importazione per l'immissione al consumo negli Stati membri, o se la Commissione ritiene necessario ricorrere ad una tale deroga, essa consulta immediatamente gli Stati membri. Successivamente, e tenendo conto dei risultati di detta consultazione, la Commissione assegna senza indugio a ciascuno Stato membro, con l'obbligo di aprirla immediatamente, la quota di massa di manovra che essa ritiene spettargli. Detta quota va aumentata della parte di residuo comunitario dovuta agli Stati membri ai sensi del punto III e).

- e) Alla scadenza del primo periodo contingentario, gli eventuali residui ancora esistenti in ogni singolo Stato membro perdono ogni validità; ciascuno Stato membro può tuttavia riportare in tutto o in parte i propri residui sul secondo periodo contingentario, se in base a criteri obiettivi

si può ritenere che il residuo così riportato verrà utilizzato integralmente. In tal caso ed almeno due settimane prima della scadenza di cui sopra, lo Stato membro interessato informa la Commissione del riporto previsto e dei criteri obiettivi che lo giustificano. La Commissione comunica tali dati agli altri Stati membri e procede, all'occorrenza, alla consultazione prevista al punto III d).

Il residuo comunitario costituito dalle quote non utilizzate dagli Stati membri beneficiari entro la fine del primo periodo contingentario (e non riportate) viene ripartito tra gli Stati membri che non presentano residui; tale ripartizione viene calcolata in proporzione alle quote della massa di manovra iniziale che spetterebbero agli Stati membri (cfr. III d).

La Commissione assegna a ciascuno Stato membro la quota di residuo comunitario spettantegli, insieme alla quota di massa di manovra di sua competenza (cfr. cifra III d).

- f) Se la massa di manovra (aumentata degli eventuali residui) non è sufficiente a ricoprire i fabbisogni d'importazione della Comunità, la Commissione può suggerire al Consiglio un aumento adeguato. Tale eventuale contingente tariffario supplementare dovrà esser gestito secondo quanto previsto al punto III, a) 2° capoverso.

IV.

Se pare certo che il contingente tariffario comunitario sarà rapidamente esaurito e ad un ritmo sensibilmente uniforme per ciascuna delle quote assegnate dal Consiglio, o, su suo mandato, dalla Commissione, si può riunire

ciare alla suddivisione del volume e del periodo in due scaglioni.

V.

Ogni Stato membro notifica periodicamente alla Commissione da un lato i quantitativi effettivamente messi in libera pratica e imputati sulla sua quota di contingente comunitario e dall'altro, se pratica il sistema di autorizzazione preventiva, il volume delle domande presentate. All'occorrenza, comunica alla Commissione, con la stessa periodicità, anche i quantitativi effettivamente messi in libera pratica e non imputati su detta quota. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

PROGETTO DI RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

Cosciente che un contingente tariffario comunitario è utilizzato correttamente solo se l'aliquota ridotta prevista per esso è applicata, ai sensi dell'articolo 23, ininterrottamente su tutte le importazioni della merce in questione in tutti gli Stati membri e fino ad esaurimento totale del contingente tariffario comunitario;

Constatando che la situazione legislativa ed amministrativa della Comunità non consente ancora di arrivare a tale risultato, e di conseguenza bisogna attenersi, a titolo transitorio, ad un sistema di gestione provvisorio, che potrà essere migliorato quando i progressi realizzati in materia di armonizzazione delle legislazioni e delle regolamentazioni in questione consentiranno un completo adeguamento al carattere comunitario di detti contingenti,

IL CONSIGLIO

- approva le "Linee Diretrici" progettate a titolo provvisorio dalla Commissione per la gestione dei contingenti tariffari comunitari;
 - dichiara di volersi conformare a dette "Linee Diretrici", finchè non saranno possibili soluzioni pienamente soddisfacenti, da attuare al più tardi alla fine del periodo transitorio.
-